

„mentare la potenza Ecclesiastica,  
 „ed ad assoggettrsi la Secolare, il  
 „Senato apporta dalla sua parte  
 „tanta precauzione alla recezzione  
 „di quelle bolle, che non può mai  
 „esser colto. Imperò che elleno non  
 „ponno mai esser presentate al Col-  
 „legio, che doppo esser state esa-  
 „minate, e sottoscritte da due Dottori  
 „trattenuti dal publico per questo,  
 „e che non mancano altresì d'avi-  
 „sare il Prencipe, s'elleno conten-  
 „gono qualch' abuso, ò qualche  
 „nuovità pregiudictevole. D'altrove  
 la difficoltà del Senato à ricevere  
 tai bolle fa che la Corte di Roma  
 si ritiene per non esporli.

Ecco quanto concerne gli Assisten-  
 ti. Bisogna vedere adesso à che si  
 stende la giuridizione degl'Inquisi-  
 tori nello Stato di Venezia.

1. Gli Ebrei che vivono nelle Ter-  
 re della Republica, non sono sop-  
 posti alla giustizia dell'Inquisizione  
 per qualsivoglia fallo. Il che è fon-  
 dato sulla dottrina di S. Paolo che  
 hà detto che l'autorità Ecclesiastica

*Quid  
 asibi de  
 his qui fo-  
 ris sunt  
 judicare  
 1. Cor. 5*